

**41. Convenzione per la guarentigia della proprietà letteraria e artistica conclusa dall'Italia, colla Baviera e col Württemberg [firmata a Firenze il 28 giugno 1870]. Testo italiano non ufficiale.**

*Storia:* questa convenzione è stata firmata a Firenze il 28 giugno 1870, è stata ratificata dall'Italia in base al regio decreto 28 gennaio 1872 n.689, è entrata in vigore in Italia il 4 giugno 1871, ed è stata sostituita dalla convenzione fra l'Italia e la Germania firmata a Berlino il 20 giugno 1884.

*Paesi aderenti:* Baviera, Italia, Württemberg.

*Riserve, dichiarazioni, comunicazioni, obiezioni:* nessuna.

*Altre notizie:* la lingua ufficiale è il francese; il testo italiano qui pubblicato è stato predisposto dall'Unione per la protezione delle opere letterarie ed artistiche; è stato pubblicato da Bureau de l'Union internationale pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques, Recueil des conventions et traités concernant la propriété littéraire et artistique, Berna, 1904, pp. 290-294; da questa pubblicazione sono ripresi i testi qui editi e alcune delle notizie qui fornite.

a) Testo italiano non ufficiale.

**Convenzione per la guarentigia della proprietà letteraria e artistica conclusa dall'Italia, colla Baviera e col Württemberg.**

Sua Maestà il Re d'Italia da una parte, e Sua Maestà il Re di Baviera e Sua Maestà il Re del Württemberg dall'altra parte, egualmente animati dal desiderio di adottare di comune accordo le provvidenze che giudicano più opportune a guarentire reciprocamente la proprietà delle opere letterarie ed artistiche, stabilirono di concludere a quest'effetto una convenzione, e nominarono a loro plenipotenziari per tale oggetto:

I quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, che furono trovati in buona e debita forma, convennero nei seguenti articoli:

**1.** Gli autori di libri, opuscoli od altri scritti, di composizioni musicali e riduzioni di musica, di opere di disegno, pittura, scultura, incisione, litografia, e di qualunque altra produzione analoga letteraria od artistica, godranno reciprocamente in ciascuno dei suddetti Stati dei vantaggi che ivi sono o saranno attribuiti dalla legge alla proprietà delle opere letterarie od artistiche, ed avranno la medesima protezione ed azione legale contro qualunque offesa di tali diritti, come se tale offesa fosse commessa in relazione agli autori di opere pubblicate per la prima volta nello Stato medesimo.

Tuttavia tali vantaggi non saranno ai medesimi reciprocamente garantiti se non per la durata dei loro diritti nello Stato in cui fu fatta la pubblicazione originale, e la durata di questo diritto nell'altro territorio non potrà eccedere quella fissata dalla legge per gli autori, nazionali.

**2.** Sarà reciprocamente permessa in ciascuno dei suddetti Stati la pubblicazione di estratti o brani interi di opere, che per la prima volta fossero apparsi in uno degli altri, purché queste pubblicazioni sieno specialmente appropriate e adottate per lo insegnamento o per lo studio, e sieno accompagnate da note spiegative o da traduzioni interlineari o marginali nella lingua del paese in cui sono stampate.

**3.** Il godimento del beneficio portato dall'articolo 1 rimane soggetto, nel territorio di origine, all'adempimento delle formalità prescritte dalla legge per garantire la proprietà delle opere letterarie od artistiche. Quanto ai libri, carte, stampe, incisioni, litografie od opere di musica pubblicate per la prima volta in uno dei suddetti Stati, l'esercizio dei diritti di proprietà nell'altro territorio sarà inoltre soggetto al previo adempimento in quest'ultimo della formalità della registrazione compiutasi nella seguente forma:

Se l'opera sarà stata pubblicata per la prima volta in Italia, la registrazione dovrà aver luogo a Monaco al ministero di Stato dell'interno per gli affari di culto e d'istruzione pubblica, e a Stoccarda al ministero dell'Interno;

Se l'opera sarà stata pubblicata per la prima volta in Baviera o nel Württemberg, la registrazione dovrà aver luogo in Firenze al ministero di agricoltura, industria e commercio.

Tanto dall'una quanto dall'altra parte la registrazione sarà fatta dietro dichiarazione scritta degli interessati, la quale potrà venire rispettivamente diretta così ai predetti ministeri, come alle legazioni dei suddetti Stati. In ogni caso la dichiarazione dovrà essere presentata nello spazio di tre mesi a far capo dalla pubblicazione dell'opera nell'altro territorio, in quanto riguarda le opere pubblicate posteriormente all'esecuzione

data alla presente convenzione, e nello spazio di tre mesi a partire dal giorno in cui sarà posta in vigore, per quanto riguarda le opere anteriormente pubblicate.

In quanto alle opere che si pubblicano per dispense, lo spazio di tre mesi comincerà a decorrere dalla data della pubblicazione dell'ultima dispensa, salvo che l'autore, conformemente al disposto dell'Articolo 6, abbia dichiarato di riservarsi il diritto di traduzione, nel qual caso ogni dispensa sarà considerata come se fosse un'opera separata. La formalità della registrazione da farsi sui libri specialmente destinati a questo fine non darà luogo né dall'una, né dall'altra parte alla riscossione di alcuna tassa. Gli interessati riceveranno un certificato autentico di registrazione, che sarà loro rilasciato gratuitamente, ad eccezione dei diritti di bollo, ove fossero stabiliti.

Il certificato indicherà la data precisa in cui si sarà fatta la dichiarazione, farà fede in tutta l'estensione dei territori rispettivi, e comproverà il diritto esclusivo di proprietà e riproduzione, finché altri non giustifichi davanti ai tribunali di avere un diritto meglio fondato.

**4.** Le stipulazioni dell'articolo 1 saranno parimenti applicabili alla esecuzione o rappresentazione di opere drammatiche o musicali pubblicate, eseguite o rappresentate per la prima volta in uno dei suddetti Stati dopo che sarà messa in vigore la presente convenzione.

**5.** Sono espressamente equiparate alle opere originali le traduzioni fatte in uno dei suddetti Stati tanto di opere nazionali, quanto straniere. Queste traduzioni godranno per questo titolo della protezione stipulata nell'Articolo 1, in quanto riguarda la loro riproduzione non autorizzata nell'altro territorio.

Resta tuttavia inteso che l'oggetto del presente articolo semplicemente di proteggere il traduttore per rapporto alla versione da esso fatta dell'opera originale, e non di conferire il diritto esclusivo di traduzione al primo traduttore di un'opera qualsiasi scritta in una lingua morta o viva, salvo i casi ed i termini previsti nell'articolo seguente.

**6.** L'autore di qualunque opera pubblicata in uno dei Stati, che avrà voluto riservarsi il diritto di traduzione, durante cinque anni, decorrenti dal dì della prima pubblicazione della traduzione da esso autorizzata dell'opera sua, privilegio di protezione contro la pubblicazione nell'altro territorio di qualunque traduzione da lui non autorizzata della medesima opera, sotto le seguenti condizioni:

1) l'opera originale sarà registrata in uno dei Stati dietro la dichiarazione fatta nello spazio di tre mesi a partire dal dì della prima pubblicazione in uno degli Stati, in conformità dell'articolo 3;

2) sarà necessario che l'autore indichi nel frontespizio dell'opera la intenzione di riservarsi i diritti di traduzione;

3) sarà necessario che la suddetta traduzione autorizzata sia stata pubblicata per lo meno in parte nello spazio di un anno a partire dalla data in cui sarà fatta la dichiarazione dell'originale nel modo prescritto, e nella sua totalità nello spazio di tre anni a partire dalla data della menzionata dichiarazione;

4) la traduzione dovrà essere pubblicata in uno dei suddetti Stati, ed essere registrata in conformità delle disposizioni dell'articolo 3.

Quanto alle opere pubblicate per dispense, basterà che la dichiarazione dell'autore, con che si riserva il diritto di traduzione, sia indicata nella prima dispensa. Questa dichiarazione dovrà essere ripetuta nella prima dispensa di ogni volume, se le opere pubblicate per dispense si compongono di più volumi.

Tuttavia, per quanto riguarda lo spazio di cinque anni designato da questo articolo per l'esercizio del diritto privilegiato di traduzione, ciascuna dispensa sarà considerata come un'opera separata; ognuna di esse sarà registrata in uno dei suddetti Stati sulla dichiarazione fatta dentro il termine di tre mesi a partire dalla sua prima pubblicazione nell'altro.

Riguardo alla traduzione delle opere drammatiche o alla rappresentazione di queste produzioni, l'autore che volesse riservarsi il diritto esclusivo di cui si tratta negli articoli 4 e 6 dovrà pubblicare o rappresentare la sua traduzione tre mesi dopo la registrazione dell'opera originale.

**7.** Quando l'autore di un'opera specificata nell'articolo, abbia ceduto il suo diritto di pubblicazione o riproduzione ad un editore nel territorio delle parti contraenti, con dichiarazione che gli esemplari di questa opera o le edizioni della stessa, così pubblicati o riprodotti, non potranno esser venduti nell'altro territorio, questi esemplari o edizioni saranno rispettivamente considerati e trattati in questo paese come riproduzione illecita. Le opere a cui è applicabile questa disposizione, saranno ammesse liberamente nei suddetti territori per il transito a destinazione di un terzo paese.

**8.** I mandatari legali o aventi causa degli autori, traduttori, compositori, disegnatori, pittori, scultori, incisori, litografi, ecc. godranno reciprocamente e sotto ogni riguardo dei medesimi diritti che la presente convenzione accorda agli autori, traduttori, compositori, pittori, scultori, incisori e litografi stessi.

**9.** Nonostante le stipulazioni degli articoli 1 e 5 della presente convenzione, gli articoli estratti dai giornali o raccolte periodiche pubblicate in uno dei suddetti territori, potranno venir riprodotti o tradotti nei giornali o raccolte periodiche dell'altro territorio, con che però venga dichiarato la fonte dal quale vennero estratti.

Questa facoltà però non sarà estesa alla riproduzione e traduzione in uno dei suddetti Stati degli articoli di giornali o raccolte periodiche pubblicate nell'altro, quando gli autori abbiano espressamente dichiarato nello stesso giornale o raccolte, in cui fossero comparsi gli articoli, che proibiscono la loro riproduzione.

In nessun caso questa proibizione comprenderà gli articoli di discussione politica.

**10.** La vendita e la esposizione nel territorio delle parti contraenti di opere od oggetti di riproduzione non autorizzata specificati negli articoli 1, 4, 5 e 6, sono proibite, salvo le disposizioni dell' articolo 12 sia che le predette riproduzioni non autorizzate procedano da uno dei suddetti Stati, sia che procedano da qualunque altro paese straniero.

**11.** In caso di trasgressione delle disposizioni degli articoli precedenti, si procederà al sequestro degli oggetti contraffatti, ed i tribunali applicheranno le pene determinate dalle rispettive legislazioni nel modo istesso che se la infrazione fosse stata commessa a danno di una produzione o di un'opera di origine nazionale.

Gli estremi che caratterizzano la contraffazione, saranno determinati dai tribunali dell' uno o dell'altro territorio, a seconda della legislazione in ciascuno dei suddetti Stati vigente.

**12.** Si adotteranno nei suddetti Stati, per via di regolamento di amministrazione pubblica, i provvedimenti necessari per ovviare ad ogni difficoltà o complicanza in ragione del possesso e della vendita per parte di editori, stampatori e librai dell'uno e dell'altro dei suddetti territori di ristampe di libri appartenenti ai sudditi rispettivi e non caduti nel dominio pubblico, che fossero state fatte od importate da essi anteriormente all'attuazione della presente convenzione, o che fossero attualmente in corso di fabbricazione e di ristampa non autorizzata.

Questi regolamenti si applicheranno egualmente alle tavole stereotipe (clichés), legni, e tavole incise di qualunque specie, come pure alle pietre litografiche esistenti in magazzino presso gli editori e stampatori Italiani o tedeschi, e costituenti una riproduzione non autorizzata di modelli tedeschi o rispettivamente Italiani.

Tuttavia queste tavole stereotipe (clichés), legni e tavole incise d'ogni specie, come pure le pietre litografiche, non potranno essere utilizzate per 4 anni computabili dall' attuazione della presente convenzione.

**13.** I libri d'importazione leciti saranno ammessi reciprocamente dagli Uffici doganali che saranno loro aperti attualmente o che lo fossero in seguito.

**14.** Le disposizioni della presente convenzione non potranno in alcun modo pregiudicare il diritto che appartiene a ciascuna delle parti contraenti di permettere, sorvegliare e proibire con misure legislative o di polizia interna la circolazione, la rappresentazione o la esposizione di qualunque opera o produzione, riguardo alle quali l'autorità competente avesse da valersi di questo diritto.

La presente convenzione non porterà alcun ostacolo al diritto delle parti contraenti, di proibire la importazione dei libri, che in forza della rispettiva legislazione, od in forza di stipulazioni con altri Stati, sono o fossero dichiarate contraffazioni.

**15.** Nello scopo di facilitare l'esecuzione della presente convenzione, le parti contraenti si obbligano a darsi mutuamente comunicazione, nel più breve termine possibile, di tutte le leggi e regolamenti attualmente in vigore concernenti i diritti degli autori alla proprietà letteraria ed artistica, come pure dei cambiamenti che potessero sopraggiungere nella legislazione dei suddetti Stati.

Le parti contraenti si riservano in pari tempo la facoltà di arrecare di comune accordo alla presente convenzione qualunque modificazione di cui l'esperienza venisse a dimostrare l'utilità.

**16.** La presente convenzione entrerà in vigore due mesi dopo lo scambio delle ratifiche. Essa rimarrà in vigore fino al 30 giugno 1875. Nel caso che una delle parti contraenti non avesse notificato dodici mesi avanti la scadenza di questo termine la sua intenzione di farne cessare gli effetti, essa rimarrà obbligatoria fino allo spirare di un anno, a datare dal giorno in cui l'una o l'altra dalle parti contraenti l'avrà denunciata

**17.** La presente convenzione sarà ratificata e le ratifiche ne saranno scambiate a Firenze al più presto possibile.